

**“La disciplina della  
condizione dello straniero  
alla luce della recente  
riforma con un particolare  
focus sulla protezione  
internazionale e il nuovo  
istituto della protezione  
speciale: cosa è cambiato?”**

**CRISTINA LAURA CECCHINI  
GIORGIA ARNONE**

***AREA IMMIGRATI  
SETTORE LEGALE  
CARITAS ROMA***

***3 MARZO 2021***



***D.L 130/2020***  
***L. 173/2020***

- Riforma della protezione speciale
- Convertibilità di Permessi di soggiorno
- Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale
- Riordino della disciplina del SAI Ex Siproimi
- Procedure Cittadinanza
- Procedure Accelerate
- Interventi in materia di soccorso in mare
- Trattenimento

# SULLA PROTEZIONE UMANITARIA: QUALI INTERVENTI?

## PRIMA DEL DL 113/2018

Un'unica disposizione Art 5 comma 6 Dlgs 286/1998:

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione

ART 10 COSTITUZIONE sancisce il Diritto di asilo

La Giurisprudenza costante della CASSAZIONE:

il diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost.2 , è interamente attuato e regolato attraverso le statuizioni previste dai tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio del permesso umanitario.

La domanda è: Quale conseguenze porta in relazione a ciò l'abolizione della protezione umanitaria

## CON IL DL 113/2018

TIPIZZAZIONE DELLE FORME DI PROTEZIONE ATTRAVERSO LA DISCIPLINA DI FORME SPECIFICHE DI PROTEZIONE Estremamente Precarizzate perché non convertibili

- PROTEZIONE SPECIALE
- CURE MEDICHE
- PERMESSO DI SOGGIORNO PER CALAMITA'
- PERMESSO PER VALORE CIVILE
- CASI SPECIALI:
  - PERMESSO VIOLENZA DOMESTICA
  - PERMESSO PER TRATTA
  - PERMESSO PER GRAVE SFRUTTAMENTO LAVORATIVO

Continuano ad esistere forme di permessi in deroga...

NB SI INTRODUCE INOLTRE LA POSSIBILITA'/OBBLIGO DI CONVERSIONE DEL PDS UMANITARIO IN LAVORO con moltissime problematiche (passaporto, attesa occupazione etc)

# La protezione con il DI 130/2020

Si mantengono le forme di protezione tipizzate dal DI 113/2018 rendendole più inclusive nelle loro definizioni

- Cure Mediche
- Calamità
- **Protezione speciale**
- Altri Casi speciali
- Tutte le forme di permessi in deroga e ipotesi di inespellibilità
- Art 5 comma 6 Dlgs 286/1998

*«fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano»*

*Non più seri motivi di carattere umanitario*

## INTERVENTO SULLA PROTEZIONE SPECIALE

Torna ad essere una norma di chiusura del sistema. Esplicitamente inserita nel Dlgs 286/1998 all'art 19 come causa di inespellibilità e richiamata anche dall'art 32 Dlgs 25/2008

- Questura in sede di rilascio/rinnovo del pds
- Commissione in sede di esame della domanda di protezione internazionale

# Il testo del nuovo art 19 comma 1 e 1.1. Dlgs 286/1998

1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, **((di orientamento sessuale, di identità di genere,))** di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti **((o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6))**. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della **((sua)) vita privata e familiare, a meno che esso ((sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea))**. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.

# CASISTICA Giurisprudenza

- ❑ Integrazione: Valutata nel senso che i cittadini stranieri i cui legami personali e familiari in un determinato Stato siano tali, per la loro risalenza nel tempo e per la loro stabilità, che il loro allontanamento comporterebbe un attacco sproporzionato al loro diritto alla vita privata e familiare CEDU Molta giurisprudenza anche su bilanciamento per reati
- ❑ Esistenza di vincoli familiari
- ❑ Necessità di garantire una vita dignitosa
- ❑ Sottoposizione a torture anche nei paesi di transito
- ❑ Persecuzioni subite da minori e/o non più attuali

## Il permesso di soggiorno per protezione speciale

- ❑ Permesso di soggiorno della durata biennale
- ❑ Permette di lavorare
- ❑ Convertibile salvo quanto previsto dall'art 6 Dlgs 286/1998:

*«ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), ((e 16)) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251»*

# La procedura di rilascio art 19 comma 1.2 dlgs 286/1998

## COMMISSIONE TERRITORIALE

Nell'ambito della procedura di protezione internazionale in caso di diniego della protezione:

- **Trasmette gli atti al Questore** per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale:  
NO NUOVE VALUTAZIONI

*Ma ora anche....*

- Trasmette gli atti al Questore per rilascio di un Cure Mediche
- Informa la Procura presso il Tribunale per i minorenni ai sensi art 31 Dlgs 286/1998

## QUESTURA

Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo **parere della Commissione territoriale** per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.

- FUNZIONE CONSULENZIALE DELLA COMMISSIONE-  
Modalità non chiare cd Circolare Sarti della Commissione Nazionale 3.11.2020 invita le commissioni territoriali a posticipare le decisioni.  
Procedura ad oggi non attuata

Questioni:

- Parere Vincolante?
- Su quali aspetti sarà effettuato senza audizione?



# DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), e) ed f) si applicano anche **ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali, con esclusione dell'ipotesi prevista dall'articolo 384, ((secondo comma,)) del codice di procedura ((civile.))**

2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b, c), d) ed e) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto avanti alle commissioni territoriali.

- Permessi in rinnovo per motivi umanitari, casi speciali e protezione speciale e/o in conversione obbligata non terminate (memoria istanza di riesame rivalutazione complessiva anche vicende emerse nel frattempo o sopraggiunte)
- Procedure esame pendente audizione già effettuata: Tribunale/Commissione Istanze di riesame
- Nuove domande per procedure definite di 113/2018 non impugnate- Istanza di riesame

# ALLARGAMENTO DELLE DEFINIZIONI DEI PERMESSI DI SOGGIORNO IN DEROGA

## Cure mediche: art 19 comma 2 Dlgs 286/1998

d-bis) degli stranieri che versano in **((gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie))**, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni ((di cui al periodo precedente)) debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale ((e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro)).

Sostituisce si particolare gravità

NB: Alcune situazioni di salute possono portare protezioni maggiori STATUS (discriminazioni) e Protezione sussidiaria (non ci sono cure nel paese di origine)

## Calamità: Art 20 bis Dlgs 286/1998

Fermo quanto previsto dall'articolo 20, quando il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di **((grave))** calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, il questore rilascia un permesso di soggiorno per calamità.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi, ed è rinnovabile ((...)) se permangono le condizioni di ((grave)) calamità di cui al comma 1; il permesso è valido solo nel territorio nazionale e **consente di svolgere attività lavorativa.**

*Grave sostituisce contingente ed eccezionale*

*NB Sentenza Cassazione e Comitato Onu per i diritti umani- Protezione sussidiaria*

## CONVERTIBILITA' DI PERMESSI DI SOGGIORNO

MODIFICA ART 6 DLGS 286/1998

- Permesso di soggiorno per protezione speciale salvo esclusione protezione internazionale
- Permesso di soggiorno per calamità
- Permesso di soggiorno per residenza elettiva
- Permesso di soggiorno per cure mediche
- Permesso di soggiorno per attesa cittadinanza o attesa apolidia (tranne nei casi in cui precedentemente aveva un pds per asilo)
- Permesso di soggiorno per motivi religiosi
- Permesso di soggiorno per assistenza minore (art 31 Dlgs 286/1998)

*Permessi ex art 27 «ingressi speciali in deroga»*

- Permesso di soggiorno per attività sportiva
- Permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico

Ricordiamo che c'era sempre la convertibilità per ragioni di famiglia: Coesione

NB Una problematica della conversione è il passaporto- Titolo di viaggio

# Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale

Art 5 bis Dlgs142/2015

Il richiedente protezione internazionale, a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero la ricevuta di cui all'articolo 4, comma 3, **e' iscritto nell'anagrafe della popolazione residente**, a norma del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 ((, in particolare degli articoli 3, 5 e 7)).

**2. Per i richiedenti ospitati nei centri di cui agli articoli 9 e 11, l'iscrizione anagrafica e' effettuata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. (procedura convivenza anagrafica)**

E' fatto obbligo al responsabile di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

3. La comunicazione, da parte del responsabile della convivenza anagrafica, della revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale ((, ospitato nei centri di cui agli articoli 9 e 11 del presente decreto, nonché nelle strutture del sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,)) **costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato.**

4. Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, e' rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni.

- ✓ *Continuano ad esistere iscrizione come famiglia anagrafica e senza fissa dimora*
- ✓ *Alla cancellazione va cmq applicata la garanzia del procedimento con avviso di avvio e 30 gg di tempo per provvedere*
- ✓ *Sentenza Corte Costituzionale m 186/2020*

# Il Sistema di accoglienza: **Novità**

- ❑ Nuova definizione Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) Ex Siproimi-Ex SPRAR
- ❑ Tornano ad essere accolti oltre ai titolari di protezione e msna i richiedenti protezione internazionale (nei limiti dei posti disponibili) e con essi anche titolari di Protezione speciale (nei casi in cui è convertibile), Casi speciali per art 18 tratta/Art 18 bis violenza domestica/art 22 particolare sfruttamento lavorativo, Calamità, Cure mediche
- ❑ Sono inseriti all'interno del SAI livelli di servizi differenziati
  - Primo Livello (a cui accedono i richiedenti): Accoglienza materiale, assistenza sanitaria, ass.sociale e psicologica, corsi di lingua, mediazione, orientamento legale
  - Secondo Livello: Orientamento a lavoro, Formazione professionale



**Cittadinanza  
Termini definizioni  
procedure per  
naturalizzazione e per  
matrimonio  
L 91/1992**

Art 9 ter:

«1. Il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è fissato in ((ventiquattro mesi prorogabili fino al massimo di trentasei mesi)) dalla data di presentazione della domanda.

Problematiche in ordine all'azionabilità del silenzio-inadempimento entro un anno dalla scadenza del termine per la definizione della procedura:

- ✓ Il nuovo decreto abroga la retroattività del termine che aveva introdotto il DI 113/2018- Quale norma si applica alle domande presentate prima?
- ✓ Per la proroga è necessario un provvedimento espresso?

## REGIME DI PROROGA DEI PERMESSI DI SOGGIORNO In emergenza sanitaria COVID19

**i permessi di soggiorni e gli altri titoli** elencati all'art. 103 c. 2 *quater* e 2 *quinqies* del d.l. 18/20 con scadenza **sino al 30 Aprile 2021 conservano la loro validità fino** alla cessazione dello stato di emergenza che è ad oggi **30 Aprile 2021**.

Gli altri titoli in particolare.....

- ✓ I Nulla Osta (per ricongiungimento, lavoro stagionale, lavoro casi particolari)
- ✓ I documenti di viaggio

*Centro ascolto stranieri  
Servizio legale*

[legale.stranieri@caritasroma.it](mailto:legale.stranieri@caritasroma.it)

**06.88815311**

**GIORGIA ARNONE**